

Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico

Defamation and Processing of Personal Data in the Trial by Media

SARA TURCHETTI

Docente al Master interfacoltà in giornalismo Walter Tobagi

PROCESSO MEDIATICO, DIFFAMAZIONE,
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRIAL BY MEDIA, DEFAMATION,
PROCESSING OF PERSONAL DATA

ABSTRACT

Muovendo da una nozione ristretta di processo mediatico e dall'assunto che si tratti di una patologia dell'informazione giudiziaria, si è cercato di verificare se la normativa esistente, a livello sovranazionale e nazionale, ed in particolare le norme penali in tema di diffamazione e trattamento illecito dei dati personali, siano di per sé idonee a porre un argine al dilagante fenomeno del processo mediatico. La risposta è tendenzialmente affermativa, soprattutto con riferimento alla normativa nazionale secondaria (codici di autoregolamentazione): questa normativa, tuttavia, ha trovato sin qui diversi ostacoli sul piano applicativo, che potrebbero essere superati se le istituzioni ponessero un'attenzione adeguata al problema.

Starting from a strict interpretation of the meaning of trial by media and from the assumption that we are in the presence of a pathology of the press in dealing with legal matters, we have tried to ascertain whether the existing legislation, both at a national and at a supranational level – specifically the criminal law on defamation and illegal processing of personal data – is sufficient in itself to set a barrier to the widespread phenomenon of trials by media. The answer to this question seems to be affirmative, especially when we refer to the secondary national legislation (self-regulation codes): however, on the operational level, this legislation has so far met several obstacles that could be overcome if the institutions were to give proper attention to this problem.

SOMMARIO

1. Sulla nozione di processo mediatico. – 2. Normativa riferibile al processo mediatico: a) fonti sovranazionali. – 3. (Segue): b) normazione secondaria nazionale. – 4. (Segue): c) norme penali in tema di diffamazione e di trattamento dei dati personali. – 5. I processi mediatici tra prevenzione e repressione.

1.

Sulla nozione di ‘processo mediatico’.

Nell’ambito del più ampio tema “giustizia penale e informazione giudiziaria”, le mie riflessioni si concentrano sulle ipotesi di diffamazione e trattamento illecito di dati personali nell’ambito dei c.d. “processi mediatici”.

Innanzitutto, mi pare doveroso premettere che per ‘processo mediatico’ intendo la “rappresentazione mediatica (soprattutto televisiva) dei processi penali per fatti di cronaca nera”¹. Più in generale, sulla scorta di un’autorevole dottrina, si potrebbe dire che il processo mediatico è “il processo celebrato sui mezzi di informazione”².

Il processo mediatico costituisce, infatti, una sorta di celebrazione, per così dire, “parallela e profana” di un “altro processo”³, che si celebra in un “foro mediatico alternativo”⁴, in cui i giudici sono incarnati dall’opinione pubblica che trae il proprio convincimento da notizie di cronaca giudiziaria presentate in modo esasperato - quando non deliberatamente rielaborate in chiave noir e/o soap opera⁵ - e, quindi, ‘offerte’ al giudizio, in una sorta di agorà mediatica⁶.

I media - sono parole di un altro illustre penalista⁷ - “mettono in scena la realtà sulla base di criteri loro propri che non sempre e non necessariamente coincidono con quelli del sistema penale”, dando origine a distorsioni di carattere “quantitativo, qualitativo e contenutistico”⁸: nella necessaria selettività della comunicazione mediatica⁹, privilegiando, rispetto alla notizia-informazione, la notizia-racconto, dove predomina l’aspetto del mito, in cui non si narrano cose concrete accadute, bensì cose umane che possono accadere¹⁰. Ne scaturisce una sorta di “circo mediatico giudiziario”¹¹, creatore di “pre - giudizi”¹², in cui l’accertamento della responsabilità - in chiave colpevolista¹³ - è istantaneo¹⁴ ed il “mostro” è immediatamente messo alla gogna dai media e dall’opinione pubblica, ben prima - e a prescindere - dall’esito del processo penale.

Tale “rappresentazione” costituisce una patologia rispetto all’esercizio del diritto all’informazione relativa ai procedimenti penali in corso: il processo mediatico non rappresenta dunque un’espressione del diritto all’informazione (nelle sue componenti di diritto ad informare, ad essere informati, ad accedere alle informazioni), ponendo semmai un problema di rapporti

¹ C. CONTI, *La verità processuale nell’era “post - Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio*, in CONTI (a cura di), *Processo mediatico e processo penale, per un’analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, 2016, 5.

² G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 59.

³ F. IACOVIELLO, *Conclusioni, il processo senza verità*, in CONTI (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, cit., 220.

⁴ Autorità per la garanzia delle comunicazioni, *Delibera n. 13/08/CSP, Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive*, in *G.U.* 15 febbraio 2008, n. 39.

⁵ E. CATALANO, *Sulla presunta irrilevanza del clamore mediatico intorno a vicende giudiziarie*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, n. 2/2016, 89.

⁶ G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 60.

⁷ T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Diritto penale e processo*, n. 6/2008, 689.

⁸ T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale*, cit., 690.

⁹ Parla di “consapevole selezione di cosa ricordare (far ricordare) e di cosa (far) dimenticare”, C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 481.

¹⁰ Le cause del fenomeno del processo mediatico sono state approfonditamente esaminate da C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006; cfr. di recente G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, in *Annali Enciclopedia del diritto*, vol X, in corso di pubblicazione, che vede nel ‘processo mediatico’ una moderna espressione della comunicazione sociale che risponde, avvalendosi delle nuove tecnologie, all’incalzante domanda di giustizia, anche sommaria, purché rapida e tranquillizzante.

¹¹ T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale*, cit. p. 691, che cita D. SOULEZ LARIVIERE, *Du cirque médiatique - judiciaire et des moyens d’en sortir*, Parigi, 1993.

¹² G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, in *Annali*, cit. in corso di pubblicazione.

¹³ Parlano di “presunzione di colpevolezza” nei processi mediatici: A. SORO, *Fermate il processo mediatico o si uccide la dignità delle persone*, intervista rilasciata a *Il garantista*, 14 maggio 2009; E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale, prassi, media, fiction*, 2016, 136; Parla di “ansia di rassicurazione che verbalmente invoca giustizia, ma di fatto reclama un colpevole”: G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, cit. in corso di pubblicazione; sulla presunzione di colpevolezza come strumento che placa l’ansia della collettività scossa dal crimine, v. ancora E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 135.

¹⁴ Sull’ “insofferenza” dell’opinione pubblica “per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e limiti” che la rendono lenta, a fronte della “verità immediata” fornita dai *mass media*, v. G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 60; in tal senso anche E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 132.

con il diritto alla libera manifestazione del pensiero¹⁵.

Nel “guazzabuglio mediatico, sovraccarico di notizie e infecondo di conoscenza”, come è stato efficacemente osservato, “è necessario distinguere: bisogna almeno tracciare una invalicabile linea di demarcazione tra la c.d. pubblicità mediata del procedimento penale e quegli allestimenti comunicativi che a questo si vogliono sostituire, tra l’informazione sul procedimento penale e l’accertamento sui mezzi di informazione dei fatti oggetto del procedimento penale”¹⁶.

Muovendo dalla necessità di distinguere, e dalla definizione che ho anticipato di processo mediatico, a mio avviso non rientrano in tale ambito i resoconti giornalistici di procedimenti penali in corso o di processi celebrati nelle aule di giustizia, trattandosi, in tali ipotesi - al ricorrere dei noti requisiti di verità, interesse pubblico e continenza - di esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria), e in ipotesi di resoconti inesatti (normalmente per il venir meno del requisito di ‘verità’) di “cattiva” cronaca giudiziaria¹⁷; né ritengo possano rientrare nel concetto di processo mediatico le campagne giudiziarie dei media volte (in assenza di procedimenti penali pendenti) proprio a denunciare episodi o fatti suscettibili di integrare ipotesi di reato, al fine di ottenere che la magistratura indaghi ed accerti eventuali responsabilità. In tali ipotesi, infatti, ci troviamo nell’ambito del giornalismo d’inchiesta, che rappresenta “l’espressione più alta e più nobile dell’informazione”¹⁸.

2. **Normativa riferibile al processo mediatico: a) fonti sovranazionali.**

Premesso che il processo mediatico costituisce una patologia dell’informazione giudiziaria relativa ai processi penali in corso, ne segue che non esiste una disciplina normativa del c.d. ‘processo mediatico’: evidentemente, le norme di riferimento devono essere individuate in quelle relative alla corretta informazione relativa ai procedimenti penali.

Quanto alle fonti sovranazionali, di particolare rilievo risultano:

- la Raccomandazione 13/2003 del Consiglio d’Europa, che, mentre sancisce il diritto all’informazione attraverso i media, dispone che questi ultimi si attengano ad alcuni principi fondamentali, tra cui spiccano: la presunzione di innocenza (corollario del diritto a un giusto processo ex art. 6 CEDU); la tutela della riservatezza (in armonia con quanto stabilito dall’art. 8 CEDU): in particolare la riservatezza deve essere garantita con riferimento ai minori e ai soggetti vulnerabili, come le vittime, i testimoni e i famigliari anche dell’indagato;

- la Risoluzione n. 1165/1998, in tema di diritto alla privacy, adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Con particolare riferimento alle aggressioni da parte dei media, la Risoluzione stabilisce innanzitutto una differenza tra public figures e persone ‘comuni’, la cui aspettativa di privacy è maggiore. Al punto 12) della Risoluzione si legge che il diritto alla riservatezza riconosciuto dall’art. 8 CEDU è posto a tutela dell’individuo nei confronti di interferenze recate non solo da pubbliche autorità, ma anche da persone e istituzioni private, inclusi i mass media.

3. **(Segue): b) normazione secondaria nazionale.**

A livello nazionale, nell’ambito della normazione secondaria segnalo:

- Provvedimento del Garante del 29.7.1998, “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”. In particolare, per i fini che ci interessano, meritano attenzione: l’art. 5 (Diritto all’informazione e dati personali), ove si stabilisce che nel raccogliere e rivelare dati personali (relativi a origini etniche, razziali, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni religiose), nonché dati relativi a condizioni di salute e sfera sessuale, il giornalista deve rispettare

¹⁵ Cfr. G. P. ACCINNI, *Civiltà giuridica della comunicazione*, 2017, 160.

¹⁶ G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, in *Annali*, cit. in corso di pubblicazione.

¹⁷ In tal senso, di recente, anche la più autorevole dottrina: G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, cit. in corso di pubblicazione.

¹⁸ Cass. civ., 9.7.2010, n. 16236, in Ced 614076.

l'essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico, evitando riferimenti a congiunti o soggetti non interessati ai fatti; l'art. 6 (Essenzialità dell'informazione), in cui si stabilisce che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico non contrasta con il rispetto alla sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione, dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti; l'art. 8 (Tutela della dignità della persona), a norma del quale, salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini di persone coinvolte in fatti di cronaca lesive della dignità, né si sofferma su dettagli di violenza;

- Delibera 31.1.2008, n. 13/08/CSP dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni (Agcom), "Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive". Tale delibera, che affronta esplicitamente il problema dei processi mediatici, si rivolge(va) a tutte le emittenti radiotelevisive, pubbliche e private, nazionali e locali, ai fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri via satellite e via cavo e le invita(va) ad adottare un Codice di autoregolamentazione che tenesse presente i principi elencati all'art. 1 della delibera. L'Autorità garante delle comunicazioni, da un lato, attraverso una dichiarazione programmatica, richiede(va) che nelle trasmissioni aventi ad oggetto la "rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso" fossero rispettate l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità dell'informazione e la dignità della persona; dall'altro, prendendo posizione, nettamente, contro i processi mediatici (dei quali si diceva espressamente che "vanno evitati"), impone(va) di attenersi ai seguenti criteri:

a) "evitare un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e /o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia che non possono in alcun modo divenire oggetto di processi condotti fuori dal processo";

b) le modalità devono "tenere conto della presunzione di innocenza";

c) va evitata "la trasformazione del dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime" e bisogna rifuggire dalla "divizzazione dell'indagato".

Non solo, ma nel far salva la possibilità di dibattiti relativi a vicende giudiziarie, richiede(va) il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo di assicurare pari opportunità nel confronto dialettico. Sul punto, l'Autorità stabilì(va) che "l'obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo".

Dalla delibera dell'Agcom è scaturito il Codice di autoregolamentazione 21.5.2009.

- Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, del 21.5.2009, sottoscritto da Rai, Rti – Reti Televisive Italiane – gruppo Mediaset, Telecom Italia – per La7, FNSI ed Associazioni FRT e Aerenti Corallo –, con il quale le parti, all'art. 1, tra l'altro, "si impegnano a":

a) "curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato";

b) diffondere informazioni "attenendosi alla presunzione di non colpevolezza";

d) rispettare il principio del "contraddittorio delle tesi assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono, comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo";

e) "controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna";

f) "non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità ed il decoro altrui, in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati".

All'art. 2 si prevede che l'accertamento delle violazioni del Codice sia demandato alla competenza di un apposito Comitato che le parti si impegnano a costituire entro il 30.6.2009; in ogni caso, per il giornalista la competenza resta riservata all'ordine.

Tale Comitato (Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive) è stato in effetti costituito; come si legge nel suo Comunicato-stampa del 9 febbraio 2012, ha promosso incontri tra rappresentanti RAI e Mediaset per "rendere più incisiva e convinta l'applicazione

del Codice, pur in presenza di evidenti criticità di interpretazione¹⁹; tuttavia, come risulta da una lettera inviata al Presidente della Repubblica dal rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione, tale Comitato già da ottobre del 2012 ha smesso di funzionare²⁰, con la conseguenza che il Codice di autoregolamentazione, del 21 maggio 2009, è rimasto lettera morta.

- Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016. Tale testo unico, come si legge in premessa, recepisce e armonizza tutti i precedenti atti normativi, relativi all'attività giornalistica e reca, come all. 1, il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica". Per quel che interessa in questa sede, nel citato t.u. appare di particolare rilievo l'art. 8 (Cronaca giudiziaria e processi in tv). Al punto 1 dell'art. 8 si ribadisce il rispetto "sempre e comunque" del diritto alla presunzione di non colpevolezza, a cui si aggiunge il dovere di dare notizia "con appropriato rilievo" delle assoluzioni e dei proscioglimenti. Per quel che riguarda le trasmissioni televisive, al punto 4 si richiama al "rispetto del principio del contraddittorio delle tesi", come richiesto dal Codice di autoregolamentazione: dovrà inoltre essere assicurata "la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico" tra i soggetti che sostengono le diverse tesi - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - "garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti". Ancora, al punto 5 si sottolinea come si debba aver cura che "risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato". Per il tema oggetto del nostro studio è sicuramente di rilievo anche l'art. 9 (Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti), al cui punto 2 si stabilisce che "il giornalista non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico".

- Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", che costituisce, come si è detto, l'all. 1 al Testo unico dei doveri del giornalista del 2016. Il Codice deontologico richiama al rispetto della dignità della persona ed al trattamento dei dati solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 136 ss. del Codice privacy: i fatti devono rivestire un interesse pubblico e l'informazione deve essere contenuta nei limiti dell'essenzialità.

4.

(Segue): c) norme penali in tema di diffamazione e di trattamento dei dati personali.

- Art. 595 c.p., art. 30 co. 4 l. 223/1991 e art. 13 l. n. 47/1948

Definito il 'processo mediatico' come quel processo che si svolge sui mezzi di comunicazione, prevalentemente televisivi, per una responsabilità a titolo di diffamazione la normativa di riferimento è in primo luogo rappresentata dall'art. 30 co. 4 l. n. 223/1990 (legge Mammi), che per le ipotesi di "diffamazione commesse attraverso trasmissioni [tv e radiofoniche] consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato" stabilisce l'applicazione dell'art. 13 della l. 47/1948. Pertanto, il trattamento sanzionatorio, come per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, consiste nella reclusione da 1 a 6 anni, congiunta alla multa non inferiore a 258 euro. Sul punto, va ricordato che per le emittenti radio-televisive la previsione della responsabilità è limitata ad alcuni soggetti, vale a dire al "concessionario pubblico o privato o al soggetto da questo delegato al controllo": manca - per il direttore di testata - una previsione analoga a quella dell'art. 57 c.p. relativa al direttore del periodico.

La norma sulla diffamazione è a mio avviso astrattamente applicabile anche ai processi

¹⁹ Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, *Comunicato Stampa del 9 febbraio 2012*, in www.agcom.it, Atti e delibere.

²⁰ FRANZ, *In coma profondo il Comitato AGCOM sui processi t.v.*, 12 novembre 2014, lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica, nella quale il mittente dà atto che all'indomani di un Seminario di studio "I processi televisivi. Tra diritto di cronaca e diritti della persona", organizzato dal Comitato Processi in Tv presso l'AGCOM, tenutosi il 25 ottobre 2012, il Comitato Processi in Tv non si è più riunito.

mediatici. Ovviamente, il problema che si pone - come sempre - è relativo al bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti: diritto all'onore e alla reputazione, diritto ad informare (possiamo dire così?) su fatti inerenti un procedimento penale. Il diritto ad informare prevarrà nel momento in cui sussistano i requisiti di verità, continenza, interesse pubblico. Il quesito che mi pongo è: si tratta propriamente di 'diritto di informare', che si inquadra nel diritto di cronaca? O si tratta - piuttosto - di una diversa componente del 'diritto di libera manifestazione del pensiero'²¹?

Se ammettiamo che si tratti di diritto di cronaca (in quanto comunque attinente l'informazione su procedimenti penali), allora il requisito di verità dovrebbe essere interpretato in modo stringente (come doveroso in tema di cronaca giudiziaria, dove non è invocabile il diritto di cronaca se si utilizza una terminologia giuridica non corretta, che, ad esempio, lasci intendere al fruitore della notizia il raggiungimento di uno stadio ulteriore nell'accertamento della responsabilità penale: pensiamo all'ipotesi in cui si scriva di un "rinvio a giudizio" piuttosto che di una "richiesta di rinvio a giudizio"). È proprio il requisito di verità che manca di regola nel processo mediatico. Nel rispetto della presunzione di non colpevolezza²², per cui la verità deve essere intesa quale corrispondenza tra accaduto e narrato, non ci sarebbe spazio per ricostruzioni fantasiose. Il vero problema del processo mediatico, a mio avviso, è che si propone come un resoconto particolarmente dettagliato e approfondito di un procedimento penale in corso, mentre è in realtà il veicolo per esporre tesi non confortate da sufficienti elementi di prova.

Ciò ingenera un equivoco di fondo nell'ascoltatore: il fruitore dovrebbe sapere che si trova di fronte a mere ricostruzioni e congetture - una ricostruzione che, in ogni caso, in ossequio al Testo Unico dei doveri del giornalista, dovrebbe poter essere 'controbilanciata' dall'esposizione della tesi opposta -; dovrebbe aver chiaro che quanto gli viene proposto non è una verità accertata nel processo.

Ritengo dunque decisivo stabilire, di volta in volta, se il processo mediatico risulti volto, oggettivamente, non già a dare informazioni - informazioni evidentemente distorte - in ordine a un procedimento penale, bensì a creare o a alimentare un dibattito sul tema, in un ambito tendenzialmente coperto dalla libertà di manifestazione del pensiero, con conseguente affievolimento, tra l'altro, del requisito di verità. Va, peraltro, sottolineato che, muovendo la manifestazione del pensiero da fatti che formano oggetto di un processo penale, dovrà comunque essere garantita la presunzione di innocenza, nonché il requisito della verità in relazione a quanto sia stato accertato nel processo e a quanto, invece, sia frutto di ricostruzioni da parte del giornalista.

La sanzione penale potrebbe dunque trovare spazio in relazione ad ipotesi in cui, pur rendendosi chiaro allo spettatore televisivo che ciò che gli viene proposto è una ricostruzione dei fatti esterna al processo, tuttavia tale ricostruzione contenga elementi di fatto non rispondenti a verità accertate nel processo o configga con la presunzione di innocenza. Aggiungo che, anche in tali casi, la sanzione penale mi pare inappropriata, soprattutto se consideriamo che la Corte EDU chiede all'Italia non solo l'abolizione della pena detentiva per i giornalisti, ma la fuoriuscita dal circuito penale²³.

- Art. 167 T.U. Privacy

Secondo la definizione di "dato personale" contenuta nell'art. 4 del Codice Privacy e la nozione di "trattamento" fornita in quella sede, che comprende la comunicazione e la diffusione dei dati personali - tra l'altro, oggetto del trattamento possono essere anche dati giudiziari (art. 4 lett. e) -, è pacifico che il Codice della privacy possa trovare applicazione anche in ipotesi di trattamento dei dati nell'ambito di processi mediatici. Peraltro, se il trattamento è effettuato per finalità giornalistiche, nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, il trattamento dei dati, anche di dati giudiziari, in assenza dell'autorizzazione del Garante è lecito in quanto ammesso dall'art. 137, lett. b) del T.U. Privacy.

²¹ Sui rapporti tra diritto di cronaca e libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.* sono tutt'ora fondamentali: Corte cost. 29 gennaio 1981, n. 16, nonché Corte cost. 20 gennaio 1965, n. 25, in *Giur. cost.*, 1965, 241, con nota di CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*.

²² Parte della dottrina fa peraltro riferimento in proposito non alla presunzione di innocenza, *ex art. 27, co. 1, Cost.*, che riguarderebbe soltanto il processo, ma al diritto all'immagine e all'onore: cfr. R. ORLANDI, *Riflessioni a margine dell'incontro dell'8 maggio 2017* (Firenze, Villa Ruspoli).

²³ Mi riferisco alla Risoluzione 1577 del 2007 del Consiglio d'Europa "towards decriminalisation of defamation".

Anche qui, a mio avviso, la norma penale potrebbe in astratto costituire un argine al trattamento di dati nei processi mediatici, se venisse dato il giusto rilievo al requisito dell'essenzialità dell'informazione. Spesso le informazioni sono di interesse pubblico, ma si "va oltre" nel riferire i fatti: si indugia su particolari irrilevanti ai fini della notizia (particolari che però possono suscitare interessi pruriginosi), come, ad esempio, allorché venivano riferiti particolari in ordine alle abitudini sessuali del rampollo di una famiglia molto potente e all'abbigliamento intimo che indossava, allorché veniva soccorso dopo un malore intervenuto a seguito dell'abuso di sostanze stupefacenti²⁴.

Per quanto riguarda il delitto di trattamento illecito di dati, consultando la banca dati DeJure rilevo che – a oggi – le condanne (penali) in ambito giornalistico si contano sulle dita di una mano²⁵. La tutela della riservatezza viene prevalentemente, su un piano extra-penale, dal garante della privacy, spesso proprio in considerazione della mancanza del requisito dell'essenzialità dell'informazione²⁶.

5.

I processi mediatici tra prevenzione e repressione.

Ho visitato il sito internet dell'AGCOM, in cerca di eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'adozione del Codice di autoregolamentazione del 2009. Ebbene, il sito prevede, tra le modalità di ricerca tematica, la voce "processi in tv". Digitando questa voce, mi sono imbattuta in 15 provvedimenti, nessuno dei quali, però, inerente un autentico processo mediatico. Si trattava, in molteplici casi di provvedimenti di archiviazione relativi a procedimenti sanzionatori conseguenti alla messa in onda, in fascia oraria protetta (nel corso dei telegiornali di emittenti RAI e SKY, che peraltro non ha sottoscritto il Codice), delle immagini cruento della morte di Gheddafi. Altri casi riguardavano esternazioni razziste in ambito calcistico.

Con riferimento al processo mediatico mi sono imbattuta esclusivamente in un Comunicato-stampa del 2012 del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive: come accennavo sopra, il Comitato aveva inizialmente promosso degli incontri tra rappresentanti RAI e Mediaset "per rendere più incisiva e convinta l'applicazione del Codice". Tuttavia, come già ho segnalato, dalla lettera aperta al Presidente della Repubblica, inviata dal rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione, si evince che il Comitato aveva smesso di funzionare già ad ottobre 2012.

Traendo spunto, ancora, dal "Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive", sottoscritto il 31.5.2009, che, come si è detto, mantiene, per l'accertamento delle violazioni commesse dai giornalisti, la competenza dell'Ordine dei giornalisti, ho effettuato una ricerca su eventuali provvedimenti sanzionatori emessi dal Consiglio di disciplina della Lombardia e da quello del Lazio. In Lombardia, dove sono accessibili i dati relativi ai procedimenti pendenti e agli esiti, non vi sono né provvedimenti né procedimenti disciplinari sul tema. Nel Lazio, da quel che mi risulta, sono accessibili solo gli esiti dei procedimenti (archiviazione/sanzione), il che non consente di accertare se l'oggetto della contestazione originaria potesse interessare la nostra ricerca.

Chi invece più volte ha preso posizione, in tempi recenti, contro i processi mediatici è il Garante della privacy, il quale ha rilevato che i processi "oggi sembrano celebrarsi più che nelle aule di giustizia sui giornali e soprattutto in rete", ha sottolineato che il carattere non segreto del giudizio, valore essenziale della democrazia, "non vuol dire gogna mediatica" e ha richiamato ad "un esercizio responsabile del diritto di cronaca"²⁷.

Nel marzo 2015, una Componente del Collegio del Garante, Licia Califano, nel Report curato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dall'Osservatorio di Pavia Media Research, scriveva che "le regole ci sono, ma non sono sufficienti"²⁸, auspicando una riforma

²⁴ Nel caso di specie il Garante interveniva, vietando la prosecuzione della diffusione, con *Prescrizione* del 12 gennaio 2006, *Diffusione a mezzo stampa di abitudini sessuali*, in www.garanteprivacy.it.

²⁵ Sia consentito rinviare a S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, 2014, 203 ss.

²⁶ Per una panoramica sugli interventi del Garante, sino al 2014, può vedersi, ancora, S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, cit., 209 s.

²⁷ A. SORO, *Internet ed il nodo irrisolto del processo mediatico*, in *Il messaggero*, 24 ottobre 2014.

²⁸ L. CALIFANO, *Presentazione del Report "La televisione del dolore"*, Roma, 24 marzo 2015, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it.

del codice deontologico (riforma che poi è scaturita nel Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016). In particolare, per quel che riguarda il delicato settore della cronaca giudiziaria, evidenziava, tra l'altro, la necessità di: 1) ribadire con forza il rispetto della presunzione di innocenza, "così da tutelare chi, per effetto delle ricostruzioni mediatiche viene additato come mostro senza che ci sia stato un regolare processo a stabilirlo"; 2) proteggere l'identità di coloro che a vario a titolo partecipano ad un procedimento, testimoni o persone informate, "così da impedire l'accanimento mediatico su persone che spesso sono loro malgrado coinvolte in vicende giudiziarie"; 3) proteggere coloro che sono del tutto estranei ai fatti "così da spegnere i riflettori in grado di compromettere la vita privata e familiare di chi nulla ha a che spartire con i fatti oggetto di cronaca"²⁹.

Ancora, in un'intervista del maggio 2015, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali definiva il processo mediatico una "degenerazione del sistema"³⁰, degenerazione, però, che, a suo avviso, "può essere fermata" con l'impegno di tutte le parti – "stampa, magistrati, avvocati" – che nei rispettivi ruoli tengano sempre in considerazione la dignità della persona, da riconoscersi, evidentemente, anche a chi è condannato.

Successivamente agli interventi del Garante, come si diceva, nel 2016 il Consiglio Nazionale dei giornalisti ha adottato il Testo Unico dei doveri del giornalista, cui è allegato il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica".

Le norme, dunque, ci sono: e sembrano adeguate ad arginare il fenomeno in esame. A mio avviso, al di là di una repressione penale limitata alle ipotesi più gravi, la strada dovrebbe essere quella degli organi di disciplina e dell'autoresponsabilizzazione³¹, a mio parere impensabile, d'altra parte, senza una preventiva "rianimazione" dal "coma profondo"³² del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive.

Bisogna, in ogni caso, prendere atto dell'assenza di provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità competenti (anche nel periodo in cui il Comitato avrebbe dovuto essere attivo, vale a dire tra il luglio 2009 e l'ottobre 2012): un dato che si presta ad essere variamente interpretato. Potrebbe confermare l'ipotesi che considera adeguata la normativa attuale ad arginare il fenomeno dei processi mediatici: l'assenza di provvedimenti sanzionatori potrebbe riflettere, dunque, un generale adeguamento alle regole. All'opposto, il silenzio della giurisprudenza potrebbe essere interpretato come espressione di una totale ineffettività delle previsioni sanzionatorie: nessuno verrebbe sanzionato a dispetto di una prassi immutata nel giornalismo televisivo.

Un quesito che, ad oggi, non sono in grado di sciogliere.

²⁹ L. CALIFANO, *Presentazione*, cit.

³⁰ A. SORO, *Fermate il processo mediatico o si uccide la dignità delle persone*, intervista rilasciata a *Il Garantista*, 14 maggio 2015, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it.

³¹ Nel corso dell'incontro tenutosi l'8 maggio 2017 a Firenze (Villa Ruspoli), il dott. L. FERRARELLA ha ipotizzato l'introduzione di una 'sanzione reputazionale' che potrebbe consistere nella pubblicazione sul quotidiano o sul sito *on line* del provvedimento/sanzione emesso nei confronti del giornalista nelle differenti sedi (civile, penale, garante privacy, ordine disciplinare). Come strumento di tutela, il Prof. V. MANES ha proposto anche un rimedio di carattere riparativo, da concepirsi come circostanza attenuante applicabile in sede di commisurazione della pena dal Giudice che accerti che l'imputato abbia subito un ingiusto processo mediatico. Tale opzione creerebbe, al momento, un'asimmetria tra persone condannate e persone assolve, nonché tra persone condannate e soggetti terzi (non indagati). Per queste ultime categorie (assolti e soggetti terzi), quindi, dovrebbe essere pensato un rimedio alternativo rispetto alla circostanza attenuante.

³² L'espressione è di P. FRANZ, *In coma profondo il Comitato AGCOM sui processi t.v.*, cit.